SENTENZA
N. 5/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO

composta dai magistrati:

dott. Chiara Bersani	Presidente
dott. Robert Schülmers von Pernwerth	Consigliere relatore
dott. Massimo Agliocchi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4782 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale a carico del sig. C.A., nato a OMISSIS il OMISSIS, e residente a OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Ugolini e Mauro Crosato del foro di Verona;

esaminati tutti gli atti e documenti di causa;

uditi nell'udienza del 17 gennaio 2024, con l'assistenza del Segretario dott. Davide Orlandi, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Pepe Adamo Nicola e l'avv. Mauro Crosato per il convenuto.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 17 luglio 2023 la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio il sig. C.A., dipendente dall'Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari

della Provincia Autonoma di Trento (in seguito: APSS), per sentirlo condannare a rifondere il complessivo importo di € 38.214,33 (*rectius*: € 36.861,81), in ragione del danno da questi asseritamente cagionato all'ente di appartenenza per avere esercitato in via professionale attività incompatibile con il proprio *status* di dipendente pubblico – nel caso di specie l'attività di *skipper* – durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia.

A fondamento della propria richiesta, dopo avere premesso che l'odierna vertenza «*trae origine dagli stessi fatti e condotte che formano oggetto di un procedimento penale per truffa*», il Requirente ha esposto, in punto di fatto, che dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza è emerso che il convenuto, nel lasso di tempo in cui risultava assente per malattia (ossia dal OMISSIS al OMISSIS), «*pubblicizzava numerose escursioni sul proprio profilo "facebook"*», iscrivendosi altresì «*ad alcuni eventi velici in qualità di skipper della* [propria] *imbarcazione*».

In particolare, dall'analisi degli *screenshot* prodotti dalla Guardia di Finanza si evinceva che il convenuto aveva promosso su detto *social network* le seguenti escursioni tutte ricadenti nel periodo di assenza dal lavoro per malattia: (a) partenza da OMISSIS il OMISSIS e rientro il OMISSIS; (b) partenza da OMISSIS il OMISSIS e rientro l' OMISSIS; (c) partenza da OMISSIS e arrivo in OMISSIS per una durata complessiva circa tre settimane, nel mese di OMISSIS; (d) partenza da OMISSIS il OMISSIS e arrivo a OMISSIS il OMISSIS; (e) partenza da OMISSIS il OMISSIS e arrivo a

OMISSIS il OMISSIS; (f) partenza da OMISSIS il OMISSIS e arrivo a OMISSIS il OMISSIS con annessa partecipazione alla gara velistica “OMISSIS”.

Nel corso dell’attività di indagine, poi, venivano acquisiti gli estratti conto bancari intrattenuti dal convenuto presso la OMISSIS. e la OMISSIS, consentendo in tal modo di individuare cinque bonifici effettuati dai partecipanti alle escursioni per un importo complessivo di € 1.700,00; e segnatamente: (1) un bonifico di € 400,00 del OMISSIS effettuato dal sig. OMISSIS; (2) un bonifico di € 300,00 del OMISSIS effettuato dalla sig.ra OMISSIS; (3) un bonifico di € 250,00 del OMISSIS effettuato dai sig.ri OMISSIS e OMISSIS; (4) un bonifico di € 500,00 del OMISSIS effettuato dal sig. OMISSIS; (5) un bonifico di € 250,00 del OMISSIS effettuato dalla sig.ra OMISSIS.

Inoltre, dalle deposizioni raccolte direttamente dai partecipanti alle escursioni in qualità di persone informate dei fatti emergeva la consegna al convenuto di ulteriori somme di denaro in contanti pari a complessivi € 1.300,00, per un guadagno totale ritratto dalla suddetta attività quantificabile in € 3.000,00.

Alla luce di tali considerazioni il Requirente è pervenuto alla conclusione che «*l’attività di lavoro autonomo svolta dal C. rientri nel novero delle attività assolutamente incompatibili con un lavoro pubblico e, quindi, vietate e giammai autorizzabili dall’Ente di appartenenza*», con conseguente violazione dell’art. 60 del T.U. approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il quale, nel disciplinare i casi di incompatibilità assoluta per i dipendenti pubblici,

interdirebbe a questi ultimi l'esercizio di qualsivoglia attività commerciale, industriale, professionale o l'assunzione di impieghi privati o l'accettazione di cariche in società costituite a fine di lucro.

Invero, «[s]*ul piano della condotta la Procura contabile rileva che il C.,, per un lungo ed ininterrotto periodo (dal OMISSIS al OMISSIS), mentre risultava assente dal servizio per malattia, avendo prodotto ben 13 certificati medici* […] *da cui emergeva la necessità di astensione dall'attività lavorativa, in realtà ha organizzato ed effettuato diverse escursioni in favore di terzi con la barca a vela di sua proprietà ricevendo in cambio ragguardevoli somme di denaro*.».

In altre parole, ad avviso del Requirente, «*nella condotta illecita del convenuto possono ravvisarsi* […] *i caratteri della professionalità in quanto le attività contestate sono state svolte con sistematicità e continuità, essendo a tal fine del tutto irrilevante che il loro svolgimento non sia avvenuto in modo permanente ed esclusivo*».

A tale riguardo, gli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, «*consistiti in rilievi fotografici, appostamenti e assunzione di informazioni direttamente dalle persone partecipanti alle escursioni*», avrebbero documentato come l'attività in questione comportava continui spostamenti in località turistiche situate in diversi paesi europei.

In ordine poi alla lunga assenza dal lavoro del convenuto per malattia, «*la Procura contabile ritiene di disporre di elementi sufficienti per poter mettere in dubbio l'effettività della malattia. Ciò*

che costituisce motivo di contestazione e che riveste rilevanza ai fini del giudizio è la condotta fraudolenta del convenuto che, durante tutto l'arco temporale del periodo retribuito per malattia (per circa un anno e fino al OMISSIS), ha svolto sistematicamente e con continuità una vera e propria attività di lavoro "autonomo" e "parallela" alle mansioni di ufficio, continuando a riscuotere gli emolumenti stipendiali dall'Amministrazione di appartenenza.».

In particolare, «*i certificati medici del C., seppure veritieri, non sono idonei a giustificare l'assenza del dipendente in quanto la malattia in essi dichiarata ha rappresentato soltanto il pretesto per poter svolgere sistematicamente un'attività parallela a quella istituzionale continuando però a percepire la retribuzione da parte dell'Azienda dei Servizi Sanitari della Provincia di Trento*.».

In altri termini, «[l]*'attività svolta dal convenuto a bordo della sua imbarcazione, con continuità e sistematicità, durante il lungo periodo di malattia, per l'impegno richiesto, la natura e le caratteristiche che la contraddistinguono è tale da far presumere ragionevolmente l'inesistenza stessa dell'infermità addotta a giustificazione della prolungata assenza e, comunque, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto, era in grado di pregiudicare e sicuramente ritardare il suo rientro in servizio. A far dubitare della stessa esistenza della malattia o quantomeno della sua gravità, tale da impedire l'espletamento della sua prestazione di lavoro alle dipendenze dell'A.S.S.P.T., militano sia la considerevole durata dell'assenza dal lavoro (circa un anno) sia la circostanza che*

lo svolgimento delle impegnative mansioni riconducibili all'attività di skipper richiedono indubitabilmente piena efficienza, oltre che prestanza fisica e una condizione psicologica ottimale, specie ove si tenga conto delle responsabilità connesse alla sicurezza e all'incolumità dei turisti partecipanti alle escursioni effettuate.».

A ben vedere, la prolungata assenza ingiustificata dal servizio avrebbe rappresentato soltanto il mezzo per svolgere un'attività organizzata volta alla prestazione di servizi nell'ambito del mondo nautico in favore dei turisti che, attratti dalle favorevoli condizioni economiche praticate, «*partecipavano alle numerose escursioni pubblicizzate sul profilo Facebook versando, quale corrispettivo, il compenso pattuito*.».

Peraltro, «[q]*uand'anche l'impostazione che precede non venisse accolta*[, sarebbe] *appena il caso di rilevare che il C. ha, comunque, omesso di riversare all'Amministrazione presso la quale prestava servizio le somme percepite per lo svolgimento dell'attività professionale*», con conseguente violazione dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui «[i] *dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi*. […] *In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura*

dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.».

A tale proposito, infatti, il comma 7-*bis* del già citato art. 53 avrebbe chiarito che «[l]*'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti*.».

Pur trattandosi di fattispecie di danno diverse e dotate di autonoma rilevanza, in entrambi i casi sarebbe ravvisabile una chiara violazione del principio di esclusività sancito dall'art. 98, comma 1, Cost., secondo cui i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Nei fatti sopra descritti sarebbe altresì ravvisabile «*la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza richiesti al dipendente in virtù del trattamento economico ricevuto come corrispettivo, unitamente ai principi di onestà, diligenza e legalità, come discendenti dagli artt. 54 e 97 della Costituzione*».

Sotto il profilo soggettivo, poi, l'esercizio di attività incompatibile con lo *status* di dipendente pubblico e, comunque, non autorizzata dall'Azienda dei Servizi Sanitari della Provincia di Trento avrebbe avuto carattere doloso. Essa, infatti, «*è stata accompagnata dalla piena consapevolezza di agire in violazione delle norme che disciplinano l'esercizio di attività extraistituzionali da parte dei dipendenti pubblici*». In particolare, «*la connotazione dolosa della*

condotta non può essere messa in dubbio in quanto in capo al dipendente pubblico sussisteva un obbligo di informare e, pertanto, la sua omissione deve ritenersi certamente dolosa e consapevole correlandosi ad un atto dovuto per legge».

Quanto poi alla individuazione e quantificazione del danno, ad avviso del Requirente, dalla condotta sopra descritta sarebbe derivato per l'APSS un danno complessivo quantificabile in € 38.214,33 (*rectius*: 36.861,81) e composto, nel dettaglio, (a) da un danno patrimoniale diretto, ammontante a € 32.423,23, consistente nelle somme percepite dal convenuto durante tutto il periodo di assenza dal servizio (OMISSIS) senza effettuare alcuna attività lavorativa; (b) da un danno da spese indirette di gestione, quantificato in € 1.438,58 dalla stessa amministrazione di appartenenza, consistente nel costo sostenuto per la sostituzione del dipendente assente ingiustificato; (c) da un danno patrimoniale diretto, pari a € 3.000,00, per il mancato riversamento alla APSS delle somme indebitatamene percepite dai partecipanti alle escursioni e non riversate all'Ente di appartenenza.

In merito alla prima voce di danno, ossia i compensi stipendiali lordi pagati, e non dovuti, dall'APSS al sig. C., pari ad € 32.423,23, durante il lungo periodo malattia dal OMISSIS al OMISSIS, la Procura attrice ha osservato «*che l'esercizio pressoché ininterrotto di tali attività ha comportato la compromissione dello stesso rapporto sinallagmatico*». Invero, dall'analisi dei vari orientamenti della giurisprudenza contabile, sulla base della disciplina di cui

all’art. 60 del d.p.r. n. 3/1957, richiamato anche dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, il danno erariale imputabile al convenuto sarebbe costituito «*dalle retribuzioni che il dipendente in parola ha indebitamente percepito nel periodo in cui si è consumata la situazione di incompatibilità riscontrata, ossia, nel caso di specie, dal OMISSIS al OMISSIS*».

Peraltro, da quanto sopra evidenziato, ad avviso del Requirente «*è verosimile che la perdurante assenza per malattia sia stata strumentale alla gestione dell’attività professionale svolta dal sig. C.*». Gli stipendi versati al convenuto sarebbero rimasti, di conseguenza, privi di giustificazione causale, rappresentando il corrispettivo di un’attività sostanzialmente mai resa in favore dell’Ente di appartenenza e, per di più, in una situazione di assoluta incompatibilità consistente nell’esercizio di un’attività professionale privata autonoma.

Trattandosi di una situazione totalmente vietata e, quindi non autorizzabile, «*alcun onere dovrebbe gravare sull’amministrazione danneggiata e il danno ad essa cagionato è pari all’intera retribuzione lorda percepita in costanza della incompatibilità assoluta, in adesione alla sentenza SS.RR. QM24/2020*».

Per quanto riguarda la seconda voce di danno, il danno da disservizio, esso sarebbe dato dal costo sostenuto per la sostituzione del dipendente assente ingiustificato e quantificato dalla stessa APSS in € 1.438,58, come risulterebbe dalla documentazione trasmessa dalla Guardia di Finanza.

Infine, quanto alla terza voce di danno, la Procura si è nuovamente richiamata all'art. 53, commi 7 e 7-*bis*, del citato d.lgs. n. 165/2001, in tema di divieto di svolgimento di attività non autorizzate e di mancato riversamento delle somme indubitatamente riscosse per l'attività extraistituzionale. Si sarebbe al cospetto, invero, di una specifica ipotesi di responsabilità amministrativa, ossia di una voce di danno espressamente qualificata dal legislatore con un quantum già ben identificato.

Con comparsa di costituzione depositata in data 21 dicembre 2023 si è ritualmente costituito in giudizio il sig. C.A., «*dipendente della APSS di Trento presso il Servizio OMISSIS all'Ospedale di OMISSIS*», facendosi rappresentare e assistere dagli avv.ti Saverio Ugolini e Mauro Crosato del foro di Verona.

Dopo avere richiamato brevemente i termini delle contestazioni, la Difesa del convenuto, in via del tutto preliminare, ha ritenuto opportuno sottolineare che «*il sig. C., nel periodo dal OMISSIS al OMISSIS* [era] *rimasto assente per malattia, riposi e godimento di ferie*».

In particolare, il convenuto, pur fruendo nel predetto lasso temporale di prolungati periodi di malattia – come da certificati medici dimessi in atti – per OMISSIS che lo aveva reso «*non idoneo allo svolgimento delle proprie mansioni presso OMISSIS, servizio OMISSIS*» (a) veniva posto in ferie obbligatorie dal giorno OMISSIS al giorno OMISSIS, mentre il giorno OMISSIS era giorno di riposo; (b) riprendeva servizio il giorno OMISSIS, con turno notturno,

restando di conseguenza a riposo il giorno OMISSIS; (c) risultava in ferie i giorni OMISSIS, mentre il giorno OMISSIS era giorno di riposo; (d) dal giorno OMISSIS al giorno OMISSIS risultava assente ingiustificato dal posto di lavoro, tanto che allo stesso veniva inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni cinque; (e) scontava la sanzione disciplinare dall'OMISSIS al OMISSIS; (f) il OMISSIS fruiva di un giorno di riposo, mentre dal OMISSIS al OMISSIS veniva posto in ferie obbligate, laddove il OMISSIS e OMISSIS erano giorni di riposo.

Di conseguenza, ad avviso delle Difesa, «*non corrisponde al vero quanto affermato dalla Procura erariale: il sig. C. non è stato assente per malattia per l'intero periodo contestato, ma ha alternato periodi di assenza per malattia, periodi di rientro, periodi di ferie e riposo*.». Quanto poi allo stato di malattia del convenuto, la Difesa ha rimarcato che «*la stessa Procura erariale* [avrebbe] *conferma*[to] *che i certificati di malattia sarebbero "veritieri", in quanto rappresentativi dell'effettivo stato di salute del sig. C.*». A tale riguardo, lo scambio di note tra il medico curante del sig. C. e i medici, prima dell'OMISSIS dell'Ospedale di OMISSIS e quindi del Centro OMISSIS, confermerebbero lo stato di malattia rappresentato dai certificati.

Ciò premesso, nella memoria difensiva si afferma che la tipologia di malattia, causa della temporanea impossibilità lavorativa, non comporterebbe la impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi

attività, ma sarebbe solo impeditiva delle normali prestazioni lavorative del dipendente. Così che, «*escluso, per quanto sopra detto, una simulazione dello stato di malattia, sono imputabili al lavoratore assente esclusivamente quei comportamenti tali da ostacolare o ritardare il percorso di guarigione*».

Nel caso di specie, invece, «*l'attività contestata al sig. C.* [sarebbe stata] *esclusivamente l'organizzazione di brevi crociere a bordo della propria imbarcazione, sulla quale aveva trasferito la propria dimora, portandola dal porto di OMISSIS a OMISSIS nell'estate del 2022, durante il periodo di malattia. Il beneficio che l'odierno convenuto riceveva dalle gite in barca viene testimoniato dalle (brevi) relazioni degli OMISSIS, che periodicamente lo visitavano*».

Di conseguenza, non emergerebbe in alcun punto dell'atto di citazione né sarebbe provato che l'attività del sig. C. abbia contribuito al prolungamento del suo stato di malattia ovvero abbia concorso a peggiorarlo. Sotto tale profilo, dunque, non potrebbero essere mosse contestazioni di alcun genere al convenuto per aver trascorso il periodo di assenza dal lavoro sulla propria imbarcazione al fine di superare lo stato di OMISSIS che lo aveva colpito.

Ciò premesso, passando al merito delle contestazioni, la Difesa ha contestato che il convenuto abbia "sistematicamente" svolto attività di *skipper* a favore di terzi, "ricevendo in cambio ragguardevoli somme di denaro". Invero, di tali generiche allegazioni non verrebbe fornita la prova soprattutto con riguardo alle sei escursioni indicate in citazione e asseritamente pubblicizzate su Facebook, rispetto alle

quali, infatti, «*non vi* [sarebbe] *allegazione, nell'atto di citazione, di alcun compenso percepito dal sig. C. in occasione di questi eventi*»; circostanza, quest'ultima, che «*determin*[erebbe] *la nullità dell'atto di citazione per carenza di uno dei suoi requisiti essenziali*».

Quanto alla "sistematicità" dell'attività di *skipper* svolta dal convenuto, la Difesa ha innanzitutto eccepito il fatto che dal OMISSIS al OMISSIS non vi sarebbe alcun episodio contestabile al sig. C., laddove le gite OMISSIS oggetto di contestazione, organizzate rispettivamente dal OMISSIS e dal OMISSIS dello stesso anno, si sarebbero svolte nei fine settimana. Nel mese di giugno, invece, l'atto di citazione riferirebbe del trasferimento della barca da OMISSIS a OMISSIS, con una navigazione di circa tre settimane, senza tuttavia precisare «*se vi fossero ospiti a bordo della barca, né se questi abbiano versato alcunché*».

Nel mese di settembre sarebbero poi contestati diversi spostamenti lungo le coste della OMISSIS, con rientro definitivo a OMISSIS il giorno OMISSIS. Come per la navigazione di giugno, tuttavia, «*l'atto di citazione non precisa l'eventuale presenza di terzi a bordo della barca, né si rinvengono, in relazione a tale episodio, incassi di somme di denaro*».

In altre parole, «*in nessuno degli episodi elencati nell'atto di citazione, viene contestata la presenza a bordo del natante del sig. C. di ospiti paganti, né si riscontrano, in relazione ad essi, versamenti eseguiti da terzi, sul conto corrente o in contanti. Si tratta, di chiara evidenza, di attività di svago, svolte per lo più nei*

fine settimana, reclamizzate sui social e non certo di prestazioni di natura professionale».

Peraltro, sarebbe «*quanto mai curioso* […] *che proprio nei mesi di maggior rilievo turistico, ovvero luglio ed agosto, si registri l'assoluta inattività di uno skipper professionista*.». L'atto di citazione, infatti, non riferirebbe di alcun episodio, avvenuto in questo periodo, nel quale il sig. C. avrebbe incassato somme da turisti paganti. Non si potrebbe rilevare, pertanto, nell'atto di citazione, quella "sistematicità" nello svolgimento della professione di *skipper* turistico descritta dall'accusa, tale da far ritenere che le gite svolte non rappresentassero momenti di svago ma attività extralavorativa.

Da parte della Difesa, poi, si contesta l'affermazione secondo la quale l'attività parallela del sig. C. avrebbe fruttato cifre rilevanti. Invero, sotto questo profilo, verrebbero contestati incassi per l'importo complessivo di soli € 3.000,00, la gran parte dei quali rappresentati da bonifici bancari, facilmente rintracciabili. A tale proposito, poi, non verrebbe evidenziato alcun nesso tra i viaggi reclamizzati dal sig. C., oggetto della contestazione sollevata nel presente giudizio, e le somme percepite.

Al contrario, il convenuto, su un proprio *account* di Facebook, oltre a informare dei propri spostamenti in barca, si sarebbe limitato a invitare amanti del mare della vela ad unirsi a lui allo scopo di condividere le spese. Ciò non solo sarebbe stato postato in grande evidenza nel profilo social del sig. C., ma avrebbe trovato piena conferma dall'esiguità della somma incassata dal convenuto.

Per di più nello stesso periodo contestato «*le spese per il mantenimento dell'imbarcazione del sig. C.* [sarebbero] *risultate pari ad € 19.800,00: la presunta attività professionale, pertanto, sarebbe risultata in grave perdita, per quasi 17 mila euro*».

In particolare, in merito ai pagamenti ricevuti, le affermazioni della sig.ra OMISSIS, sentita dalla Guardia di Finanza, e la documentazione allegata alla propria deposizione sarebbero chiari nel comprovare che tali versamenti, lungi dal costituire un compenso, corrispondevano all'effettiva quota dei costi che la teste riteneva addebitabili alla stessa ed ai propri amici per il fine settimana lungo passato sul "OMISSIS". Lo scambio di messaggi tra il C. e la stessa OMISSIS, allegati al verbale di sommarie informazioni, renderebbe evidente che il presunto *skipper*, in ogni caso, «*intendeva solo condividere le spese di armamento e manutenzione della barca e non certo lucrare sulla sua attività*».

Quanto invece alla valenza probatoria degli atti acquisiti dal procedimento penale in corso, di cui peraltro non si conosce l'esito o comunque lo stato attuale, la Difesa osserva che «*da tali argomenti di prova, che possied*[erebbero] *valore complementare e sussidiario,* [potrebbero] *desumersi soltanto elementi di valutazione delle altre prove, ma essi non* [sarebbero] *riconducibili ad una prova piena, come tale dotata di autosufficienza decisoria*».

Tuttavia, la Procura erariale non avrebbe mai prodotto prove piene sui fatti che assume di porre a fondamento del giudizio, con la conseguenza che le prove raccolte in sede penale «*saranno*

pienamente utilizzabili, eventualmente, solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che accerta i fatti».

Passando all'elemento soggettivo della contestazione, in comparsa di costituzione si afferma che «*la malattia del sig. C. era tutt'altro che fantomatica: la stessa Procura erariale, infatti, la definisce veritiera*». Di conseguenza, non solo l'assenza dal lavoro del convenuto sarebbe stata «*pienamente giustificata dalla patologia certificata dai medici dai servizi OMISSIS presso i quali il sig. C. era in cura*», ma pure la retribuzione percepita, durante il periodo di comporto, dovrebbe essere considerata del tutto lecita e giustificata.

In merito al presunto svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata, di cui all'art. 53 del d.lgs n. 165/2001, la Difesa ha eccepito che «*nel caso in esame, manca ogni dimostrazione, di cui è onerata la Procura erariale, che i 3.000 euro percepiti dal sig. C. rappresentassero un compenso e non, come invece appare evidente, in base agli atti versati in giudizio, una parziale suddivisione delle spese di navigazione e portuali.*».

Non sarebbe quindi ravvisabile alcun dolo del convenuto che, reclamizzando i propri viaggi, avrebbe solo cercato «*di suddividere una parte delle spese della propria barca e non certo di ottenere un illecito compenso*».

In conclusione, nel periodo di malattia il convenuto avrebbe lecitamente svolto attività di svago, che, nel contesto della OMISSIS diagnosticata, sarebbe stata utile e non certo controproducente alla sua guarigione. Invero, a tale riguardo, sarebbe noto e potrebbe

«*pacificamente essere confermato tramite una verificazione disposta dal Collegio, che per la particolare sintomatologia della OMISSIS, sovente i medici consigliano ai pazienti di intraprendere attività ludiche e ricreative, di uscire di casa, di stare il più possibile all'aria aperta a contatto con altre persone, di coltivare i propri interessi: tutto ciò è funzionale alla guarigione*».

Dovrebbe ritenersi, pertanto, «*che l'attività velistica svolta dal sig. C. fosse pienamente compatibile con il proprio stato clinico, quale attività utile all'uscita dallo OMISSIS nel quale era caduto*».

In ordine, infine, agli importi addebitati al convenuto, la Difesa ha eccepito in primo luogo che gli importi corrisposti al sig. C. a titolo di retribuzione possano rappresentare una voce di danno, atteso che «*la stessa Procura erariale riconosce la veridicità dei certificati di malattia prodotti dal sig. C.*». In ogni caso, pur ritenendo assorbente – in relazione alla legittimità delle remunerazioni riconosciute al convenuto – quanto testé affermato, sarebbe «*necessario, in via di subordine, rilevare che non vi* [sarebbe] *alcuna coerenza, a parere* [della] *Difesa, tra l'importo richiesto quale danno erariale e la contestazione mossa al convenuto*»; e ciò soprattutto con riferimento ai periodi di tempo in cui il sig. C. non si trovava in malattia.

Allo stesso modo, ad avviso della Difesa, «*si ritiene che non possa essere considerato ai fini della quantificazione del danno erariale il periodo OMISSIS, periodo per il quale non vengono rilevate, nelle indagini della Procura della Repubblica, assenze ingiustificate a*

carico del sig. C.».

L'analisi dei certificati medici, poi, mostrerebbe «*un costante aggravamento dello stato di salute del convenuto nel periodo considerato. La diagnosi, infatti, di "OMISSIS" per la malattia nel periodo dal OMISSIS al OMISSIS diviene "OMISSIS" (in trattamento OMISSIS) per i periodi successivi*».

Al più, secondo quanto esposto in comparsa di costituzione, «*in coerenza con il titolo della responsabilità addebitata all'imputato, ovvero lo svolgimento indebito di attività di skipper durante il periodo di malattia, il periodo di assenza, fonte di danno erariale dovrebbe limitarsi ai soli periodi, nei quali è stato asseritamente accertata la presenza a bordo del "OMISSIS" di passeggeri paganti*». Ciò, in base ai fatti allegati nell'atto di citazione, sarebbe riferibile esclusivamente alla manifestazione "OMISSIS" di OMISSIS, per il periodo dal OMISSIS all OMISSIS.

A tutto concedere, «*i periodi per i quali l'atto di citazione fornirebbe evidenza dello svolgimento di attività velistica per la quale sono state versate somme a favore del sig. C., nell'intero anno 2022, anche se non rientranti nei fatti oggetto di specifica contestazione*», sarebbero riferibili: (a) ad un fine settimana "lungo" nel OMISSIS (5 giorni), di cui ai versamenti del sig. OMISSIS; (b) una settimana nell' OMISSIS (7 giorni), di cui ai versamenti della sig.ra OMISSIS; (c) la partecipazione alla "OMISSIS" di OMISSIS (3 giorni, dal OMISSIS al OMISSIS). Si tratterebbe, quindi, di soli 15 giorni, a fronte di un danno ascritto per un intero anno.

In ogni caso, «*nei casi accertati non* [sarebbe] *possibile individuare un prezzo pagato per l'ospitalità a bordo del "OMISSIS", ma una semplice condivisione delle spese di gestione e mantenimento dell'imbarcazione oltre che spese vive di navigazione (ancoraggio in marina, carburante, cambusa)*», come, peraltro, emergerebbe con chiarezza dalle dichiarazioni degli informatori sentiti dalla Guardia di Finanza nel corso delle indagini.

A tale riguardo, «*a tutto concedere, l'unico evento, in occasione del quale vi sono elementi agli atti, dai quali si possa dedurre che il sig. C. abbia svolto attività di skipper è in occasione della regata "OMISSIS", ovvero la permanenza a bordo del "OMISSIS" di quattro ospiti per un corrispettivo forfetario di € 250,00 ciascuno (per tre giorni)*». Ciò, tuttavia, non consentirebbe «*di ritenere l'attività prestata come professionale, o continuativa, e neppure abituale, e neppure attività occasionale: si* [tratterebbe] *di un singolo episodio isolato, che ha fruttato un compenso che, certamente, non va oltre la condivisione delle spese di tre giorni di regate*».

Sarebbe noto, infatti, «*che va sviluppandosi sempre più la c.d. "sharing economy", economia condivisa, nella quale vengono messi a disposizione beni e servizi anche con l'unico intento di abbattimento del costo: condivisione di viaggi (car sharing), di abitazioni, ristorazione domestica, acquisti in condivisione. Nel caso specifico, il sig. C.* [avrebbe utilizzato] *questo meccanismo in forma non commerciale, sfruttando la propria passione e l'imbarcazione posseduta, cercando di comprimere, ove possibile, i costi di*

armamento, manutenzione, gestione e navigazione».

In conclusione, la Difesa ha chiesto che l'atto di citazione sia dichiarato nullo, «*essendo mancata ogni allegazione di fatti specifici in capo al sig. C.*» e, in particolare: (a) in ordine alla falsità dei certificati medici prodotti al datore di lavoro, elemento essenziale per contestare la simulazione dello stato di malattia; (b) in ordine allo svolgimento, per le sei regate veliche contestate nell'atto di citazione, di attività a pagamento; (c) in ordine alla mancata correlazione tra le occasioni citate nell'atto di citazione e le somme che si afferma essere state indebitamente incassate dal sig. C..

Nel merito, la Difesa ha concluso per l'infondatezza delle citazione (a) per l'asserita mancanza dell'elemento oggettivo, ovvero lo svolgimento sistematico, per l'intero periodo considerato produttivo di danno, dell'attività di *skipper* a fine di lucro; (b) per l'asserita mancanza dell'elemento soggettivo contestato, ovvero il dolo, emergendo chiaramente, dalla documentazione agli atti, al più, l'intento dell'indagato di recuperare, ove possibile, le sole spese vive legate al mantenimento e alla navigazione della propria imbarcazione.

In via subordinata la Difesa ha chiesto «*di rivedere la quantificazione del danno ascritto, determinandolo, come previsto dall'art. 53 del d.lgs 165/2001, alle sole somme che si ritiene siano state incassate dal sig. C. per svolgimento di attività extralavorativa a titolo di compenso, ovvero in occasione della regata "OMISSIS"*».

In via di ulteriore gradazione la Difesa ha chiesto di ridurre l'addebito

«*ai soli periodi, per i quali la Procura erariale ha provato lo svolgimento da parte del sig. C. di attività a pagamento, ovvero i 15 giorni corrispondenti agli incassi delle somme elencate nell'atto di citazione nelle lettere da a) ad f)*».

Con nota d'udienza depositata in data 2 gennaio 2024 la Procura attrice ha succintamente preso posizione in ordine alle difese sviluppate in comparsa, ribadendo quanto già sostenuto in citazione.

In particolare, sul piano della condotta, «*dalle risultanze istruttorie emerge*[rebbe] *chiaramente che il convenuto, per un lungo ed ininterrotto periodo (dal OMISSIS al OMISSIS), mentre risultava assente dal servizio per malattia, ha in realtà svolto attività commerciale assolutamente incompatibile con lo status di dipendente pubblico*». Invero, la natura dell'attività commerciale svolta dal C. non potrebbe essere revocata in dubbio «*in quanto le "informazioni" assunte dalla Guardia di Finanza dai clienti "intervistati" attestano che l'attività extraistituzionale, oltre ad essere stata svolta sistematicamente, aveva chiaramente fini di lucro. E infatti i partecipanti alle escursioni hanno tutti riferito di aver versato un "prezzo", ancorché diverso caso per caso e variabile in base alla durata e alla lontananza della meta turistica prescelta, e non già un mero rimborso spese, come sostenuto dal convenuto*».

Neppure sarebbe condivisibile l'ulteriore argomentazione secondo cui un'attività di tal fatta, assolutamente incompatibile col regime di esclusività del pubblico impiego e, dunque, non autorizzabile, «*sia*

pienamente compatibile con la patologia (reale o presunta) di cui era affetto il convenuto». L'art. 60 del d.p.r. 3/1957, infatti, porrebbe a carico dei dipendenti pubblici il divieto di esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione, laddove «*tale divieto verrebbe, di fatto, svuotato di ogni contenuto* [se fosse] *sufficiente addurre una patologia riconducibile a quella dichiarata dal convenuto (stato di OMISSIS) per svolgere, con continuità ed abitualità e con finalità lucro, una vera e propria attività commerciale mascherandola come attività "ludica e ricreativa"*.».

In ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, si ribadisce che «*la condotta illecita del convenuto risulta connotata da una natura dolosa, in quanto realizzata con la piena coscienza di trasgredire gli ordinari e ben conosciuti obblighi e doveri verso l'Amministrazione di appartenenza prima evidenziati e con la precisa intenzione di rinviare il più possibile il rientro in servizio e mantenere al contempo la possibilità di percepire integralmente la retribuzione*».

Peraltro, il notevole impegno psico-fisico richiesto per lo svolgimento abituale e in via continuativa dell'attività di *skipper*, con le responsabilità ad essa connesse, durante il periodo di convalescenza con fruizione del congedo retribuito per malattia farebbe «*sì che la condotta debba comunque considerarsi oggettivamente illecita in quanto si nutrono forti dubbi che essa possa favorire la sollecita ripresa dell'attività lavorativa*».

In conclusione, tutti gli emolumenti corrisposti al sig. C., durante il lungo periodo in cui avrebbe svolto l'attività commerciale vietata,

sarebbero rimasti privi di giustificazione causale e il danno cagionato sarebbe pari all'intera retribuzione lorda percepita in costanza di incompatibilità assoluta, in adesione alla sentenza SS.RR. QM24/2020.

Infine, «*come c'era da attendersi, dai previ accertamenti patrimoniali eseguiti per il tramite della Guardia di Finanza si è appreso che il C. ha venduto a terzi la barca a vela di proprietà, rendendo palese la propria colpevolezza e sottraendo al soddisfacimento del credito l'unico bene del suo patrimonio sul quale l'Amministrazione danneggiata aveva fatto legittimo affidamento*». Pertanto, non resterebbe altro che insistere per la condanna del convenuto.

Nel corso dell'udienza di discussione le parti hanno sinteticamente ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni.

In particolare, il Requirente ha insistito sul fatto che il convenuto avrebbe svolto attività commerciale con carattere di continuità e con organizzazione dei mezzi necessari (OMISSIS). Tale condotta, poi, dovrebbe senz'altro considerarsi dolosa.

La Difesa, viceversa, nel corso della propria esposizione ha enfatizzato la presunta contraddizione in cui sarebbe incorsa la Procura, laddove la stessa avrebbe da un lato riconosciuto la veridicità dei certificati medici prodotti in atti, affermando dall'altro lato – in modo asseritamente contraddittorio – la non spettanza del trattamento retributivo in capo al C. durante il periodo di assenza dal servizio per malattia.

A tale riguardo il pubblico ministero, in sede di replica, ha tenuto a

precisare che oggetto del giudizio non sarebbe la veridicità dei certificati di malattia, che nessuno metterebbe in discussione, ma l'esercizio non autorizzato (né autorizzabile) di attività extralavorativa da parte del convenuto.

A questo punto, terminata la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

(**A**) Il presente giudizio ha ad oggetto l'azione di responsabilità amministrativa esercitata dalla Procura regionale nei confronti del sig. A.C., dipendente dall'Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento (APSS), in ragione di un presunto danno di € 38.214,33 (*rectius*: € 36.861,81) da questi asseritamente cagionato all'ente di appartenenza per avere esercitato attività incompatibile con il proprio *status* di dipendente pubblico – nel caso di specie la professione di *skipper* – durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia, protrattosi dal OMISSIS al OMISSIS.

(**B**) In via pregiudiziale deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla Difesa del convenuto in base alla considerazione che nell'atto introduttivo del giudizio sarebbe mancata ogni allegazione di fatti specifici in capo al sig. C. e in particolare in ordine: (a) alla falsità dei certificati medici prodotti al datore di lavoro, elemento essenziale per contestare la simulazione dello stato di malattia; (b) allo svolgimento, per le sei regate veliche contestate nell'atto di citazione (lettere da *a* ad *f*), di attività a

pagamento; (c) alla correlazione tra le occasioni citate nell'atto di citazione e le somme che si afferma essere state indebitamente incassate dal sig. C..

Ad avviso del Collegio, infatti, tale censura non può essere accolta atteso che la stessa, più che eccepire l'indeterminatezza della *causa petendi,* pone l'accento su profili di presunta infondatezza della richiesta risarcitoria, che, in quanto tali, potranno essere esaminati in sede di giudizio di merito.

(**C**) Nel merito la domanda della Procura attrice è parzialmente fondata.

A tale riguardo, però, prima di esporre le ragioni di tale decisione (v. *infra sub* C.3, C.4 e C.5) appare opportuno individuare nei suoi tratti essenziali l'odierno *thema decidendum* (v. *infra sub* C.1) e definire con precisione il quadro normativo di riferimento (v. *infra sub* C.2).

(**C.1**) Come risulta dalla lettura dell'atto di citazione – e come espressamente ribadito dal pubblico ministero nel corso dell'udienza – all'odierno convenuto viene in primo luogo (e principalmente) contestato il protratto illecito esercizio di una "attività commerciale" nel periodo di tempo in cui lo stesso è rimasto assente dal servizio per malattia e segnatamente dal OMISSIS al OMISSIS.

In particolare, «*il C., per un lungo ed ininterrotto periodo (dal OMISSIS al OMISSIS), mentre risultava assente dal servizio per malattia, avendo prodotto ben 13 certificati medici* […] *da cui emergeva la necessità di astensione dall'attività lavorativa, in realtà ha organizzato ed effettuato diverse escursioni in favore di terzi con*

la barca a vela di sua proprietà ricevendo in cambio ragguardevoli somme di denaro» (pag. 4-5 atto di citazione).

L'asserito esercizio di tale attività commerciale, posto in essere in violazione del principio di esclusività sancito dall'art. 98, comma 1, Cost. (in forza del quale il lavoratore pubblico deve dedicare prevalentemente all'esercizio delle sue funzioni le proprie energie lavorative e intellettuali) e considerato dal Requirente del tutto incompatibile con lo *status* di pubblico dipendente (a tal fine viene richiamato in citazione l'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957) avrebbe "*comportato la compromissione dello stesso rapporto sinallagmatico*" sorgente dal contratto di lavoro con il conseguente determinarsi di un duplice pregiudizio economico per l'ente di appartenenza; invero, tale condotta del C. (a) avrebbe da un lato reso privo di causa il pagamento della retribuzione per l'intero periodo sopra considerato (ossia dal OMISSIS al OMISSIS) e per un ammontare complessivo di € 32.423,23 (prima posta di danno), nonché (b) avrebbe cagionato un ulteriore danno da disservizio quantificato in € 1.438,58 e "*consistente nel costo sostenuto* [dall'Amministrazione] *per la sostituzione del dipendente assente ingiustificato*" (seconda posta di danno).

Dalla lettura dell'atto di citazione, poi, si evince altresì che "[l]*'attività svolta dal convenuto a bordo della sua imbarcazione, con continuità e sistematicità, durante il lungo periodo di malattia, per l'impegno richiesto, la natura e le caratteristiche che la contraddistinguono* [sarebbe stata] *tale da far presumere ragionevolmente l'inesistenza*

stessa dell'infermità addotta a giustificazione della prolungata assenza […e da] *pregiudicare e sicuramente ritardare il suo rientro in servizio. A far dubitare della stessa esistenza della malattia o quantomeno della sua gravità, tale da impedire l'espletamento della sua prestazione di lavoro alle dipendenze dell'A.S.S.P.T., militano sia la considerevole durata dell'assenza dal lavoro (circa un anno) sia la circostanza che lo svolgimento delle impegnative mansioni riconducibili all'attività di skipper richiedono indubitabilmente piena efficienza, oltre che prestanza fisica e una condizione psicologica ottimale, specie ove si tenga conto delle responsabilità connesse alla sicurezza e all'incolumità dei turisti partecipanti alle escursioni effettuate.*" (pag. 10-11 atto di citazione).

In altre parole, la prima parte del *thema decidendum*, sul quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi, attiene alla verifica giudiziale dei seguenti enunciati accusatori: (a) il sig. C. avrebbe sistematicamente e ininterrottamente esercitato un'attività commerciale – del tutto incompatibile con il suo *status* di dipendente pubblico e – consistente nell'organizzazione ed effettuazione a titolo oneroso di diverse escursioni in favore di terzi con la barca a vela di sua proprietà nel medesimo lasso temporale (circa un anno) in cui lo stesso si trovava in malattia, vale a dire dal OMISSIS al OMISSIS; (b) l'esercizio di tale attività commerciale, per l'impegno richiesto, la natura e le caratteristiche che l'avrebbero contraddistinta, lascerebbe inoltre ragionevolmente presumere l'inesistenza della stessa malattia o comunque la mancanza di una sua gravità tale da

impedire il normale svolgimento dell'attività lavorativa; peraltro, laddove effettivamente la lamentata malattia fosse stata in atto, lo svolgimento di tale attività avrebbe in ogni caso pregiudicato o ritardato il rientro in servizio del C.; (c) infine, da tutte tali circostanze di fatto (o anche da una sola di esse) all'ente di appartenenza sarebbe derivato un danno complessivamente quantificabile in € 33.861,81 in ragione sia della retribuzione di € 32.423,23 erogata al convenuto senza una giusta causa sia dal costo di € 1.438,58 sostenuto dall'Amministrazione per la sostituzione del dipendente assente ingiustificato.

Dalla lettura dell'atto di citazione, poi, si evince la sussistenza di un'ulteriore contestazione – seconda parte del *thema decidendum* – formulata a carico del convenuto parallelamente a quella sopra esaminata o anche solo in via subordinata per il caso di un suo mancato accoglimento.

Invero, nell'atto introduttivo del giudizio si afferma che «[q]*uand'anche l'impostazione che precede non venisse accolta*[, sarebbe] *appena il caso di rilevare che il C. ha, comunque, omesso di riversare all'Amministrazione presso la quale prestava servizio le somme percepite per lo svolgimento dell'attività professionale*», con conseguente violazione dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui «[i] *dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di*

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. […] *In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti*.» (pag. 6 atto di citazione).

Di qui la contestazione di una terza posta di danno, pari a € 3.000,00, per il mancato riversamento alla APSS dei compensi percepiti dai partecipanti alle escursioni a pagamento non autorizzate dall'Ente di appartenenza.

(**C.2**) Delineato dunque nei suoi tratti essenziali il *thema decidendum* (v. *supra sub* C.1), appare opportuno definire il quadro normativo di riferimento.

Invero, come noto, l'art. 8, comma 1, n. 1 del d.P.R. n. 670 del 1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ha attribuito alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di "*Ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto*", da attuarsi entro i limiti indicati dall'art. 4 del citato d.P.R. n. 670 del 1972 e nell'ambito della quale sicuramente rientrano la regolamentazione delle incompatibilità per il personale provinciale e la disciplina degli incarichi esterni (v. Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento,

sentenze n. 11 dell'11/03/2015 e n. 14 del 15/05/2019).

In particolare, ai fini del presente giudizio, rileva sicuramente l'art. 47, comma 1, primo periodo, della legge provinciale del 03/04/1997, n. 7, che, analogamente a quanto disposto per il personale dello Stato dall'art. 60 d.P.R. n. 3/1957, dispone che «[i] *dipendenti della Provincia non possono esercitare attività industriali, commerciali o professionali*.».

Inoltre, la stessa disposizione di legge rileva altresì nella parte in cui (art. 47, comma 4, ultimo periodo, L.P. n. 7/97) stabilisce che «[i]*n caso d'inosservanza del divieto di svolgere incarichi retribuiti non previamente autorizzati dall'amministrazione si applica l'articolo 53, comma 7, quarto periodo, e comma 7-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001*», ammettendo, dunque, che in tali ipotesi, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, «*il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti*» (art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001).

Trattasi, peraltro, di disciplina applicabile anche al personale dipendente dall'APSS «*appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico, professionale e sanitario, esclusi i dirigenti del ruolo sanitario*», cui l'art. 44, comma 2, della L.P. 23/07/2010, n. 16, ha espressamente esteso la normativa concernente l'ordinamento del

personale della Provincia.

Infine, occorre altresì prendere atto che l'APSS ha emanato un proprio regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di attività ed incarichi compatibili con il rapporto di lavoro, approvato con deliberazione del Direttore generale n. 171 del 2019 e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

In ogni caso, benché il Requirente si sia richiamato solo alla disciplina statale in materia di incompatibilità e di divieto di prestare incarichi extralavorativi retribuiti e non autorizzati (art. 60 d.P.R. n. 3/1957; art. 53 d.lgs. n. 165/2001), il Collegio ritiene che in base al principio *iura novit curia* si possa fare liberamente riferimento alla analoga e pertinente normativa provinciale, atteso che, nel rispetto della dimensione storico-fattuale delle condotte imputate al convenuto, spetta pur sempre al Giudice la qualificazione giuridica dei fatti contestati (cfr., *ex multis*, Prima Sezione giurisdizionale centrale d'appello, sentenza n. 33 del 06/02/2017; Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello, sentenze n. 581 del 03/10/2014, n. 759 del 30/10/2017 e n. 292 del 19/08/2019; Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello, sentenza n. 120 del 31/03/2016).

(**C.3**) Definito in tal modo il *thema decidendum* (v. *supra sub* C.1) e delineato con maggiore precisione il quadro normativo di riferimento (v. *supra sub* C.2), il Collegio è dell'avviso che la prima e principale accusa formulata nei confronti del sig. C., ossia di avere svolto ininterrottamente un'attività commerciale dal OMISSIS al OMISSIS, periodo durante il quale il convenuto si era assentato dal servizio

per malattia, non può essere condivisa. In particolare, ad avviso del Requirente, tale attività commerciale svolta dal convenuto «*per un lungo ed ininterrotto periodo (dal OMISSIS al OMISSIS)*» sarebbe consistita nell'organizzazione ed effettuazione «*di diverse escursioni in favore di terzi con la barca a vela di sua proprietà ricevendo in cambio ragguardevoli somme di denaro*».

Orbene, **tale essendo la condotta materiale ascritta al convenuto la relativa contestazione deve essere dichiarata infondata in quanto non sostenuta da un adeguato corredo probatorio**.

In primo luogo, infatti, non vi è assolutamente alcuna prova in atti che legittimi la formulazione di un tale teorema accusatorio per quanto concerne il periodo di tempo che va dal OMISSIS al OMISSIS, data coincidente con la prima delle sei escursioni pubblicizzate sul profilo *facebook* del convenuto. In altre parole, **la Procura attrice non ha né allegato né tantomeno dimostrato quali escursioni in barca a vela a pagamento (e a beneficio di chi) il sig. C. avrebbe effettuato durante i primi tre mesi e mezzo di questo «*lungo ed ininterrotto periodo*»** in cui il convenuto si sarebbe dedicato a tale lucrosa attività commerciale durante il periodo di malattia.

Ciò premesso, lo stesso *deficit* di prova in ordine all'effettivo svolgimento di un'attività di noleggio a titolo oneroso della propria imbarcazione da diporto – fatta eccezione per la partecipazione alla manifestazione velistica "OMISSIS" – attiene anche alle sei

escursioni espressamente richiamate nell'atto di citazione, ossia quelle che prevedevano: (a) la partenza da OMISSIS il OMISSIS e il rientro il OMISSIS; (b) la partenza da OMISSIS il OMISSIS e il rientro l' OMISSIS; (c) la partenza da OMISSIS e l'arrivo in OMISSIS per una durata complessiva circa tre settimane, nel mese di OMISSIS; (d) la partenza da OMISSIS il OMISSIS e l'arrivo a OMISSIS il OMISSIS; (e) la partenza da OMISSIS il OMISSIS e l'arrivo a OMISSIS il OMISSIS; (f) la partenza da OMISSIS il OMISSIS e l'arrivo a OMISSIS il OMISSIS con annessa partecipazione alla "OMISSIS".

A tale riguardo, infatti, pur ad esito di una assai approfondita indagine condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti del sig. C. (e caratterizzata da appostamenti, rilievi fotografici, dall'acquisizione e dall'esame dei suoi conti corrente bancari, dall'acquisizione dei tabulati telefonici con relativa geolocalizzazione e da sommarie informazioni testimoniali; cfr. informativa n. OMISSIS del 06/04/2023 della Tenenza di OMISSIS della Guardia di Finanza) **manca qualsivoglia elemento atto a dimostrare che durante tali escursioni con la propria barca a vela – fatta eccezione, si ripete, per la partecipazione alla manifestazione "**OMISSIS**" – il convenuto abbia avuto ospiti paganti a bordo** «*ricevendo*[ne] *in cambio ragguardevoli somme di denaro*».

Del resto, neppure i richiamati annunci su *facebook*, che il convenuto era solito fare per comunicare le proprie uscite in barca

a vela, legittimano l'affermazione che con essi il sig. C. intendesse pubblicizzare lo sfruttamento a fini commerciali della propria imbarcazione da diporto, anziché, come sostenuto dalla Difesa e ritenuto assai più verosimile dal Collegio, cercare di coinvolgere nei suoi spostamenti terzi appassionati al fine di condividerne le relative spese (cfr. le stampe di tali annunci allegate alla citata informativa della G.d.F.).

Così, ad esempio, nel *post* del OMISSIS relativo al programmato trasferimento della propria imbarcazione da OMISSIS in OMISSIS, nel OMISSIS [ossia l'escursione indicata sopra alla lettera c)], il convenuto precisava che si sarebbe trattato di una navigazione «*IDEALE per chi vuole fare esperienza come chi sta facendo la patente nautica* [e che] *i costi* [sarebbero stati] *bassissimi*, [trattandosi] *solo* [di] *condivisione spese*».

Parimenti, in merito ai programmati fine settimana dell'OMISSIS, con arrivo e partenza da OMISSIS [ossia le escursioni indicate sopra alle lettere a) e b)], il convenuto nei *post* pubblicati rispettivamente l'OMISSIS e il OMISSIS rendeva noto che eventuali appassionati che avessero voluto unirsi a lui avrebbero dovuto solamente condividerne i costi, senza menzionare la necessità di pagare alcun ulteriore compenso («*Costi: condivisione Porti, cambusa, carburante e quota mantenimento barca*»).

Infine, anche in ordine agli spostamenti nel mare OMISSIS del OMISSIS e di cui alle escursioni indicate sopra alle lettere d), e) ed f), nei *post* del OMISSIS e OMISSIS ribadiva che «[i] *costi*

[sarebbero stati] *bassissimi*», trattandosi appunto di una condivisione delle spese, e che la finalità dell'annuncio – fatto in qualità di velista amatoriale e non di *skipper* professionista – era principalmente quella di ricercare eventuali appassionati del mondo della vela con cui condividere l'esperienza del viaggio («*Non sono skipper o istruttore, ma mi piace condividere la mia piccolina con chi condivide la mia passione per la vela*»).

Al contrario, come correttamente rilevato dalla Difesa nella comparsa di risposta, «*i periodi per i quali l'atto di citazione* [fornisce] *evidenza dello svolgimento di attività velistica per la quale sono state versate somme a favore del sig. C., nell'intero anno 2022, anche se non rientranti nei fatti oggetto di specifica contestazione*», sono riferibili: (a) ad un fine settimana "lungo" nel OMISSIS (5 giorni), di cui ai versamenti della sig.ra OMISSIS; (b) ad una settimana di OMISSIS (7 giorni), di cui ai versamenti del sig. OMISSIS; (c) alla partecipazione alla "OMISSIS" di OMISSIS (3 giorni, dal OMISSIS al OMISSIS).

Ciò premesso, appare opportuno esaminare distintamente le tre attività velistiche testé indicate onde appurare, alla luce degli atti di causa, se le somme di danaro versate al sig. C. dai partecipanti a tali escursioni avessero natura di compenso piuttosto che di mera compartecipazione alle spese.

A tale riguardo, prendendo le mosse dall'importo di € 500 complessivamente versato dalla sig.ra OMISSIS in favore del convenuto (€ 200 in contanti e successivamente € 300 a mezzo

bonifico), può certamente affermarsi che tale somma costituiva un mero contributo spese, liquidato in piena autonomia dalla stessa, per la partecipazione ad un'escursione velistica di cinque giorni in OMISSIS da parte della sig.ra OMISSIS e di due amici della stessa. In tal senso, infatti, depone innanzitutto quanto dichiarato dalla stessa sig.ra OMISSIS nel verbale di sommarie informazioni d.d. 23/12/2022, in cui la teste affermava di essere stata invitata per mere ragioni di amicizia a partecipare a tale escursione («*ho conosciuto il sig. C.A. circa tre anni* [or sono]*, attraverso un gruppo di appassionati di vela sul social Facebook. Nel corso del tempo sono stata invitata dal citato C. ad effettuare alcune uscite con la sua barca denominata "* OMISSIS *" sul lago* OMISSIS*, a titolo gratuito. Tengo a sottolineare che in queste occasioni non ho mai corrisposto alcuna somma al C.. A seguito della nostra amicizia, nel mese di* OMISSIS*, A.C. mi aveva invitato a trascorrere un weekend (dal giovedì sera al lunedì mattina) in* OMISSIS*, con imbarco precisamente nella località di* OMISSIS*. In tale contesto ero accompagnata da due amici, i sigg.* OMISSIS *e* OMISSIS*, entrambi di* OMISSIS »).

In riferimento a tale episodio, dunque, la sig.ra OMISSIS affermava espressamente che l'importo di € 500, da lei versato «*a titolo di rimborso spese*», era «*relativo al periodo trascorso nell'imbarcazione*» e che «*i* [suoi] *amici* OMISSIS *e* OMISSIS*, con i quali* [aveva] *condiviso l'esperienza in barca, nulla* [avevano] *corrisposto al C.*». A conferma di tali dichiarazioni la teste esibiva

altresì copia della conversazione *whatsup* intervenuta tra lei e il convenuto tra l'OMISSIS e il OMISSIS, da cui si poteva evincere come tale somma fosse stata intesa da entrambe le parti come un mero contributo spese, ritenuto peraltro insufficiente dal sig. C..

In particolare, in tale occasione il convenuto scriveva testualmente, rivolgendosi alla sig.ra OMISSIS, quanto segue: «*non ho mai parlato di soldi in quanto non lo ritenevo necessario, pensavo che tu sapessi cosa costa mantenere una barca e che io ci sto mettendo tutto quel poco che ho e anche di più per seguire la mia passione e dare la possibilità a persone che conosco di vivere questo angolo di relax che mi sono creato,* […] *lo faccio con piacere non per soldi e tantomeno per dovere.*».

Quindi, dopo essersi lamentato per l'esiguità del contributo spese versato in occasione della escursione da parte della sig.ra OMISSIS per sé e per i suoi due amici (€ 200 in contanti), il sig. C. elencava le spese vive affrontate per il viaggio di cinque giorni in barca a vela (da lui quantificate in € 712), evidenziando in modo polemico che ben maggiori sarebbero stati gli ulteriori costi per i partecipanti all'escursione laddove il convenuto avesse voluto applicare una tariffa anche per il noleggio dell'imbarcazione («*quota charter per utilizzo barca con skipper week-end in* OMISSIS *300 € a testa totale 900 € non sono un charter quindi lasciamo stare ma è bene che sappiate che questa sarebbe la cifra che avreste dovuto pagare per una barca condivisa con altre 3 o 5 persone*»). Alla fine la sig.ra OMISSIS, sollecitata dal convenuto, corrispondeva al C. ulteriori €

300,00 a mezzo bonifico chiudendo ogni ulteriore rapporto.

A conclusioni diverse, invece, è pervenuto il Collegio quanto alla natura del pagamento effettuato in favore del sig. C. in occasione delle altre due escursioni sopra segnalate.

In particolare, quanto all'importo di € 1.500 versato dal sig. OMISSIS, il teste, sentito a sommarie informazioni testimoniali in data 28/12/2022, non ha esitato a definirlo come il "prezzo" del servizio di cui aveva beneficiato insieme alla propria compagna per una settimana di navigazione sull'imbarcazione del C. nell'OMISSIS. Peraltro, in tale occasione, stando alle dichiarazioni rese dal OMISSIS, il sig. C., tacendo sul suo rapporto di lavoro con l'APSS e sul suo stato di malattia, si autodefiniva un operatore turistico, affermando «*di vivere in barca in giro per i mari e di mantenersi tramite l'attività turistica svolta sulla sua imbarcazione, come nel* [suddetto] *caso*». Di conseguenza, alla luce di tali considerazioni (e prescindendosi dalla mancata osservanza dei requisiti di forma previsti per il contratto di noleggio di imbarcazioni da diporto dall'art. 47, comma 3, d.lgs. n. 171/2005), non può dubitarsi del fatto che in tale occasione il C. avesse inteso svolgere un'attività extralavorativa a titolo oneroso per la quale aveva chiesto e ricevuto dal sig. OMISSIS un compenso onnicomprensivo di € 1.500.

Parimenti, anche l'importo di € 1.000 corrisposto al convenuto, a mezzo bonifico bancario, dai sig.ri OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS per la partecipazione alla manifestazione velistica

"OMISSIS" (in pratica ogni persona versava € 250 per l'uscita in barca a vela) deve essere qualificato come un compenso, essendo stato espressamente qualificato "corrispettivo" dallo stesso C..

In conclusione, a fronte dell'accusa mossa nei confronti del sig. C. di avere svolto «*ininterrottamente*» un'attività commerciale dal OMISSIS al OMISSIS, «*ricevendo*[ne] *in cambio ragguardevoli somme di denaro*», risulta dimostrato agli atti l'esercizio da parte del convenuto di un'attività economica retribuita svolta **per soli dieci giorni nell'arco di un anno** (una settimana ad OMISSIS e tre giorni ad OMISSIS) **e per un incasso complessivo di soli € 2.500**.

La natura occasionale dell'attività esercitata dal C. e l'esiguità dei compensi per essa percepiti depongono dunque, ad avviso del Collegio, per l'insussistenza della lamentata "attività commerciale" prefigurata dalla Procura attrice **con conseguente inconfigurabilità delle due prime poste di danno, in quanto contestate in citazione sulla base di un presupposto di fatto smentito agli atti di causa**.

In particolare, sotto tale ultimo profilo, giova ricordare come per la dottrina e giurisprudenza unanimi per la configurabilità di un'attività imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ. sia necessario che tale attività venga svolta **in modo stabile e non occasionale** (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2321 del 17/03/1997), **requisito la cui sussistenza nel caso di specie non risulta affatto provata in capo al C.**.

Negli stessi termini dispongono l'art. 11 ("Limiti dell'occasionalità") del regolamento interno dell'APSS in materia di incarichi

extralavorativi, approvato con deliberazione del Direttore generale n. 171 del 2019 e secondo cui il conseguimento di un importo complessivo lordo inferiore ai € 7.000 annui poteva considerarsi indice di occasionalità e non professionalità dell'attività extralavorativa esercitata, come pure l'art. 47, comma 1, d.lgs. 18/07/2005, n. 171, secondo cui «[a]*l fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il proprietario persona fisica* […] *di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, iscritte nei registri nazionali,* ***può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità***. ***Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità***».

Del resto, la **natura prettamente amatoriale e non professionale dell'attività velica svolta dal convenuto** trova ulteriore conferma in una serie di ulteriori elementi che si evincono dagli atti, come, ad esempio, le dichiarazioni della sig.ra OMISSIS, secondo cui «*il C. non aveva molta dimestichezza con le manovre in mare, tale affermazione deriva dalla mia esperienza pluriennale di imbarchi in mare, con persone esperte e in varie località del·mondo*» (v. s.i.t. da OMISSIS in data 23/12/2022); il mancato accertamento da parte della Guardia di Finanza, nonostante le ricognizioni eseguite al porto di OMISSIS nell'OMISSIS, di indici che potessero rivelare lo svolgimento in atto di un'attività di tipo commerciale da parte del C. (v. annotazione di p.g. ex art. 357 c.p.p., relativa alle attività svolte dal OMISSIS all'OMISSIS, da cui si evince che «[d]*alle ricognizioni eseguite nelle date suesposte* ***non è stato*** *tuttavia* ***possibile***

individuare con certezza la persona del C. A. né tantomeno ***carpire elementi atti a dimostrare l'esercizio da parte dello stesso di un'attività commerciale di locazione/noleggio***»).

Infine, deve essere respinta con decisione l'affermazione del Requirente secondo cui dalle indagini sarebbe emersa l'iscrizione del C. «*ad alcuni eventi velici*» in qualità di *skipper* della propria imbarcazione (pag. 2 dell'atto di citazione), laddove con essa si voglia alludere al fatto che il convenuto, durante il periodo di malattia, fosse solito prendere parte a regate (intese come vere e proprie competizioni veliche) nazionali o internazionali.

Al contrario, **l'unico evento velico a cui la barca del C. risultava essere stata iscritta durante il periodo annuale attenzionato dalla Guardia di Finanza risulta essere stata proprio la "**OMISSIS**"**, che, come noto, costituisce la manifestazione velica con più partecipanti al mondo e che, in quanto tale, costituisce per la stragrande maggioranza degli iscritti una tranquilla escursione in barca a vela con centinaia se non migliaia di piccole imbarcazioni partecipanti (assimilabile, per i podisti, alla più famosa maratona di OMISSIS, dove alla competizione vera e propria, riservata a pochi, si accompagna l'evento festoso che vede la partecipazione di migliaia di partecipanti amatoriali senza alcun particolare spirito agonistico o competitivo).

In conclusione, per il concorso di tali ragioni la domanda risarcitoria formulata dalla Procura attrice risulta *in parte qua* infondata.

(**C.4**) Come già evidenziato in precedenza (v. *supra sub* C.1) la

richiesta risarcitoria volta ad ottenere il ristoro in favore dell'APSS delle prime due poste di danno (€ 32.423,23 pari alla retribuzione erogata al convenuto dal OMISSIS al OMISSIS e € 1.438,58 per un asserito danno da disservizio) nell'atto di citazione si è sviluppata sulla base di distinte argomentazioni, ognuna delle quali astrattamente idonea a giustificarla.

Così, in primo luogo e in via principale, si è sostenuta la tesi che tali prime due poste di danno fossero causalmente riconducibili alla circostanza che il convenuto, in violazione dell'art. 60 TU n. 3/1957 (*rectius*: art. 47, comma 1, primo periodo, L.P. 03/04/1997, n. 7), avesse esercitato dal OMISSIS al OMISSIS un'attività commerciale del tutto incompatibile con il rapporto di pubblico impiego in essere con l'APSS, rendendo in tal modo ingiustificato il relativo trattamento retributivo erogatogli sul tacito presupposto che venisse rispettato il principio di esclusività sancito dall'art. 98, comma 1, della Costituzione.

Atteso che, per quanto testé osservato (v. *supra sub* C.3), la predetta tesi è risultata priva di fondamento in quanto non supportata da un adeguato corredo probatorio, occorre a questo punto esaminare la seconda argomentazione spesa dal Requirente per sostenere la propria istanza risarcitoria; ossia che la malattia in forza della quale il convenuto era rimasto assente dal lavoro per il predetto lungo arco di tempo, ricevendo la relativa indennità ai sensi dell'art. 2110 cod. civ., fosse inesistente o comunque non talmente grave da impedire il normale svolgimento dell'attività lavorativa.

A tale fine, nell'atto di citazione la Procura attrice ha fatto ricorso a presunzioni semplici (artt. 2727 e 2729 cod. civ.), affermando che l'insussistenza della malattia (fatto ignoto da provare) fosse una diretta conseguenza dei seguenti due fatti noti: (a) l'eccessiva durata della stessa (circa un anno) e (b) il contestuale esercizio di una defatigante attività commerciale da parte del convenuto (v. pag. 10-11 atto di citazione).

Ciò premesso, ad avviso del Collegio anche tale argomentazione deve essere respinta in quanto infondata.

A tale riguardo occorre rilevare che, a giudizio del Collegio, l'atto di citazione non sviluppa argomenti suffficienti per risolvere a favore della tesi accusatoria la questione di quale fosse la malattia accertata dai medici nei certificati prodotti in atti e, soprattutto, di quali fossero le effettive mansioni attribuite ed esercitate dal convenuto in seno all'APSS (tale secondo aspetto risulta, anzi, del tutto pretermesso nell'atto di citazione).

Invero, come noto, la nozione di malattia rilevante ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. non coincide con la definizione "medica" di malattia, ma è più restrittiva, atteso che **oggetto di tutela** non **è** tanto una qualsiasi alterazione patologica dello stato psico-fisico del lavoratore, quanto **la sussistenza di un'infermità fisica o psichica concreta ed attuale, che renda impossibile lo svolgimento delle specifiche mansioni affidate al dipendente**.

Nel caso di specie dai numerosi certificati medici prodotti in atti (sia dalla Procura che dalla Difesa) si evince che il sig. C. nel periodo di

tempo sopra considerato (dal OMISSIS al OMISSIS) **era affetto da OMISSIS legata alle condizioni di lavoro e che per tale motivo fosse pure – a partire dal OMISSIS – sotto trattamento farmacologico** (cfr., ad esempio, certificato medico d.d. OMISSIS, a firma dott.ssa OMISSIS dell'OMISSIS, secondo cui «[…] *In atto non effettua terapia* […] *In malattia fino ad oggi, di cui può beneficiare un prolungamento ulteriore per avviare nuovamente* OMISSIS » e certificato medico d.d. OMISSIS, sempre a firma della dott.ssa OMISSIS, secondo cui «[…p]*ersistono* OMISSIS.»; *sub*. doc. 3 comparsa di risposta).

Orbene, tale essendo lo stato patologico in cui versava il convenuto **ne consegue l'indubbia incompatibilità dello stesso con le mansioni, notoriamente stressanti e richiedenti un'altissima capacità di concentrazione, da lui svolte presso l'APSS, ovvero quelle di OMISSIS presso il servizio OMISSIS di OMISSIS** (cfr. verbale sommarie informazioni testimoniali rese il 16/12/2022 da OMISSIS). Di qui la sospensione del rapporto di lavoro, prevista in via generale per il caso di malattia dall'art. 2110 cod. civ., con le principali conseguenze che da essa derivano, ossia: a) la conservazione del posto di lavoro; b) il diritto a percepire la retribuzione o un'indennità; c) la decorrenza dell'anzianità di servizio.

Ciò premesso, nell'atto di citazione il Requirente ha messo in dubbio l'effettività della malattia OMISSIS del sig. C. o comunque una sua gravità tale da giustificare l'astensione dallo svolgimento della

attività lavorativa.

In tal modo, dunque, la Procura si è implicitamente richiamata ad un consolidato indirizzo della giurisprudenza giuslavoristica, secondo il quale l'espletamento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è idoneo a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione, ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l'attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, sent. n. 6047 del 13/03/2018; Cass. civ., Sez. lavoro, sent. n. 21667 del 19/09/2017; Cass. civ., Sez. lavoro, sent. n. 4237 del 03/03/2015).

Tuttavia, come già anticipato, anche tale contestazione del Requirente appare destituita di fondamento, atteso che la stessa risulta fondarsi su presunzioni che non possono essere condivise.

In particolare, come noto, l'art. 2727 del codice civile definisce in via generale le presunzioni come «*le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato*», laddove il successivo art. 2729, primo comma, cod.civ., rubricato "Presunzioni semplici", chiarisce che «[l]*e presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve*

ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti».

A ben vedere, dunque, le presunzioni semplici consistono in un procedimento logico-conoscitivo del giudice fondato su consolidate leggi di esperienza e in base al quale da un fatto noto si risale ad un fatto ignoto.

Inoltre, quanto alle presunzioni semplici (art. 2729 cod.civ.), occorre sottolineare come il fatto noto posto a base della presunzione debba essere sempre e comunque un fatto conosciuto dal giudice in quanto notorio, pacifico o già accertato in giudizio mediante altri mezzi di prova. In altre parole, il fatto noto posto a fondamento dell'illazione deve avere i caratteri della certezza e della concretezza; ne consegue che, in mancanza di un fatto noto, pacificamente affermato dalle parti o accertato dal giudice, non è consentito valorizzare una presunzione per derivare da essa un'altra presunzione, ossia la certezza probatoria in ordine ad un fatto ignorato (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3593 del 15/04/1994).

A questo punto, facendo leva su tali parametri normativi **le evocate presunzioni del Requirente circa l'inesistenza della malattia** OMISSIS **del convenuto** non si mostrano fondate atteso che esse, **per un verso, si richiamano a leggi di esperienza di cui il Collegio non trova ragionevole riscontro e, per l'altro verso, si fondano su di un fatto che non può definirsi noto** in quanto non pacifico e non accertato in giudizio.

In particolare, sotto il primo profilo, l'affermazione della Procura attrice secondo cui la malattia del convenuto sarebbe stata

inesistente (fatto ignoto da provare) in quanto la stessa avrebbe avuto una lunga durata (fatto pacifico posto a base della prima presunzione) risulta manifestamente infondata, in quanto alla base di tale presunzione non esiste alcuna legge di esperienza idonea a sorreggerla. Anzi, al contrario, proprio l'esistenza di una norma che attribuisce esplicitamente al datore di lavoro il diritto di recesso dal contratto in caso di malattia la cui durata superi il c.d. periodo di comporto (art. 2110, comma secondo, cod. civ.) attesta esattamente il contrario; ossia che vi possano essere malattie, fisiche o psichiche, particolarmente gravi o insidiose da determinare una impossibilità di esercitare le mansioni lavorative anche per periodi di tempo assai prolungati.

Allo stesso modo, poi, risulta manifestamente infondata anche l'ulteriore presunzione del Requirente secondo la quale la malattia del convenuto sarebbe stata inesistente o comunque non tanto grave da impedire lo svolgimento delle sue ordinarie mansioni lavorative (*id est* autista di ambulanza) in quanto durante il lasso temporale di assenza per malattia (dal OMISSIS al OMISSIS) lo stesso avrebbe ininterrottamente svolto una defatigante attività lavorativa (la professione di *skipper* attraverso lo stabile e continuato noleggio a titolo oneroso della propria imbarcazione da diporto) da ritenersi di fatto incompatibile con lo stato di malattia (OMISSIS) indicata nei certificati medici prodotti agli atti. Invero, tale presunzione evocata nell'atto di citazione si fonda su di un fatto che non può definirsi "noto", ai sensi e per gli effetti degli artt. 2727 e

2729 cod. civ., atteso che, come sopra osservato, esso non solo non risulta pacifico tra le parti, ma non è neppure stato accertato in questo giudizio (dove, al contrario, se ne è accertata l'inesistenza).

Inoltre, come correttamente evidenziato dalla Difesa, la tesi secondo cui il convenuto avrebbe simulato il proprio stato di malattia appare porsi in insanabile contraddizione con l'affermazione, anch'essa contenuta nell'atto di citazione, secondo cui i certificati medici esibiti dal C. sarebbero stati «*veritieri*» (pag. 10 dell'atto di citazione), e, peraltro, nulla risulta agli atti in merito all'accertamento o anche solo alla pendenza di un processo per delitto di falso ideologico (laddove, invece, è risaputo che integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, la condotta di chi, simulando disturbi di rilevanza psichiatrica, induce il sanitario a redigere certificazione relativa ad una malattia inesistente; cfr. Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 896 del 12/01/2015).

Parimenti infondata, infine, è l'ultima argomentazione spesa dal Requirente per chiedere la condanna del convenuto al risarcimento delle prime due poste di danno, vale a dire che l'attività lavorativa del sig. C. avrebbe comunque violato i suoi doveri di correttezza nell'esecuzione del rapporto lavorativo, avendone ritardato la guarigione.

Invero, atteso che tale allegazione si fonda sulle medesime presunzioni sopra esaminate, anche in quest'ultimo caso valgono le medesime considerazioni poc'anzi formulate circa l'infondatezza

delle stesse (in particolare, manca la prova che il convenuto abbia svolto l'attività commerciale nei termini contestati dal Requirente per cui da tale fatto inesistente non può originare alcuna valida presunzione).

Peraltro, dalla lettura dei certificati medici prodotti in atti dalla Difesa si evince come i medici che hanno certificato la OMISSIS del convenuto **fossero stati messi a conoscenza – senza nulla osservare circa un'eventuale incompatibilità della stessa con il processo di guarigione – dell'attività velica svolta dal C.**. (v. certificato d.d.OMISSIS: «[…] *Riferisce notevole miglioramento dei sintomi quando si trova lontano dalle situazioni stressanti: lavoro di OMISSIS e la barca sul lago* OMISSIS *dove si trasferisce. In malattia fino ad oggi, di cui può beneficiare un prolungamento ulteriore per avviare nuovamente* OMISSIS »; v. certificato d.d. OMISSIS: «***Persistono sintomi da OMISSIS, esclusivamente legati al lavoro**. **Ha spostato le sue attività con la barca a* OMISSIS *dove dice di sentirsi molto meglio e a suo agio con il contesto**. In malattia ancora per qualche giorno ma prolungherà i tempi. Confermo la terapia in atto:* OMISSIS »; v. certificato d.d. OMISSIS: «***Segue sempre uno stile di vita appartato nella sua barca a vela che al momento si trova a* OMISSIS**. *Nega sintomi OMISSIS. OMISSIS. In atto è in malattia. Può procedere con la medesima terapia e consiglio controllo a sei mesi*.»).

In conclusione, dunque, la richiesta risarcitoria del Requirente, relativamente alle prime due poste di danno e **nei limiti delle**

condotte espressamente contestate nell'atto di citazione, deve essere respinta anche *in parte qua*.

(**C.5**) Ad avviso del Collegio, invece, la domanda risarcitoria relativa alla terza posta di danno deve essere parzialmente accolta.

In particolare, come sopra diffusamente argomentato (v. *supra sub* C.3), il Requirente ha dimostrato che **il convenuto – seppure in forma occasionale – ha svolto attività extralavorativa retribuita e non autorizzata dal proprio datore di lavoro conseguendo un compenso complessivo pari a € 2.500,00**.

Nel caso di specie, infatti, se da un lato risulta accertato in giudizio il conseguimento di tale complessivo importo quale controprestazione per l'attività di noleggio della propria imbarcazione da diporto (€ 1.500 ricevuti dal sig. OMISSIS e € 1.000 ricevuto in occasione della manifestazione "OMISSIS"), risulta incontroverso che per lo svolgimento di tali attività il sig. C. non avesse richiesto la prescritta autorizzazione al proprio datore di lavoro.

Di conseguenza, il mancato riversamento all'APSS di tale somma, prescritta dal combinato disposto di cui all'art. 47, comma 4, LP n. 7/97 e dall'art. 53, comma 7, quarto periodo, e comma 7-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come pure dall'art. 18, comma 2, del pertinente regolamento APSS (secondo cui «*Il dipendente che svolge l'attività in assenza della necessaria autorizzazione non ha titolo al compenso previsto per la stessa; il compenso deve essere versato a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore nel conto*

dell'entrata del bilancio dell'APSS per essere destinato ad incremento del fondo di produttività»), integra un danno per l'amministrazione di appartenenza, addebitabile quantomeno a titolo di colpa grave.

Invero, trattandosi di condotta chiaramente omissiva (omesso riversamento dei compensi percepiti in seguito allo svolgimento di attività extralavorativa non autorizzata) non opera in questo caso la limitazione di responsabilità (eccezionalmente circoscritta alle sole condotte commissive dolose) di cui all'art. 21, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, applicabile per i fattti di causa.

Di conseguenza, l'omesso riversamento alla propria amministrazione di appartenenza dell'importo di € 2.500, conseguito dal convenuto in correlazione all'esercizio non autorizzato di attività extralavorativa retribuita, ha determinato l'insorgere di un danno a carico di quest'ultima.

(**D**) Sulle somme dovute a titolo risarcitorio dovrà essere corrisposta da parte del convenuto la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), come pure gli interessi compensativi, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalle parti), possono fissarsi in via equitativa nel tasso degli interessi legali (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712), al fine di compensare l'ente danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato.

Il Collegio, pur conscio dell'esistenza di pronunzie rese da questa Corte, in sede di appello, che hanno affermato il principio secondo il quale gli interessi compensativi non potrebbero essere riconosciuti dal giudice in difetto di apposita specifica domanda da parte del Requirente e di adeguata prova del danno che essi andrebbero a compensare (cfr. Seconda Sezione giur. centrale d'appello, sentt. n. 44 del 13/02/2024 che cita precedente n. 304 del 18/12/2020; parimenti, nello stesso senso, cfr. Cassazione civile, Sez. IIIª, sentt. n. 25906 del 05/09/2023 e n. 4938 del 16/02/2023), rileva che tali decisioni sembrano inserirsi in un orientamento minoritario rispetto a quello che, all'opposto, riconosce – anche in mancanza di specifica domanda – il diritto del creditore agli interessi compensativi (o risarcitori) sul credito al risarcimento del danno extracontrattuale, con decorrenza dalla maturazione del diritto - e cioè dal momento del fatto illecito - e fino alla data di pubblicazione della sentenza, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente accessoria. Per tale orientamento gli interessi compensativi possono essere riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi (cfr., *ex multis*, Seconda Sezione giur. centrale d'appello, sentt. n. 56 del 08/03/2023, n. 372 del 21/10/2019, n. 342

del 25/09/2019, n. 315 del 12/09/2019, n. 260 del 17/07/2019, n. 257 del 16/07/2019, n. 154 del 20/05/2019, n. 749 del 24/12/2018, n. 592 del 15/10/2018; Prima Sezione giur. centrale d'appello, sent. n. 327 del 14/09/2017; parimenti, nello stesso senso, cfr. Cassazione civile, Sez. IIIª, sent. n. 35257 del 18/12/2023, ord. n. 14417 del 24/05/2023, ord. n. 21814 del 20/07/2023, ord. n. 32985 del 09/11/2022, ord. n. 24468 del 04/11/2020; Cassazione civile, Sez. IIª, ord. n. 30804 del 06/11/2023, ord. n. 39376 del 10/12/2021; Cassazione civile, Sez. VIª, ord. n. 9612 del 24/03/2022; Cassazione civile, Sez. Iª, ord. n. 8766 del 10/04/2018, sent. n. 18243 del 17/09/2015).

A tale orientamento maggioritario il collegio ritiene di aderire condividendone le argomentazioni e conclusioni.

Facendo uso di siffatti principi nel caso di specie gli interessi compensativi andranno calcolati applicando al credito risarcitorio originario (pari a € 2.500,00), espresso in moneta dell'epoca in cui è sorta l'obbligazione (ossia il OMISSIS, data del mancato riversamento all'APSS determinata secondo un criterio di maggior favore per il convenuto), rivalutato anno per anno, un saggio di interessi pari a quello legale (cfr. Sezione Iª Appello, sent. n. 283/2017 e n. 327/2017).

Inoltre, sulle somme in tal modo determinate sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art. 1282, 1° c., del codice civile (questa Sezione giur., sentt. n. 56/2021, n. 29/2021, n. 15/2021, n. 6/2020,

n. 11/2020, n. 79/2020, n. 62/2019; Sezione giur. Sicilia, sent. n. 38/2021; Sezione giur. Calabria, sent. n. 418/2020; Sezione giur. Campania, sent. n. 570/2020).

(**E**) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con separata nota a cura della Segreteria, in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c..

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- condanna il convenuto A.C. a pagare € 2.500,00 in favore dall'Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, oltre rivalutazione e interessi compensativi come da motivazione e con obbligo di corrispondere gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo;

- condanna il convenuto A.C. al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, che sono liquidate con nota della Segreteria a margine della presente sentenza;

Così deciso, in Trento, nella camera di consiglio del 17 gennaio e del 18 marzo 2023.

Il Cons. estensore — Il Presidente

(Robert Schülmers von Pernwerth) — (Chiara Bersani)

f.to digitalmente f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20 marzo 2024

Il Funzionario Preposto

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che a cura della Segreteria venga apposta, sull'originale della presente sentenza, l'annotazione per cui in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati.

IL PRESIDENTE

(Chiara Bersani)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 20 marzo 2024

Il Funzionario Preposto

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente

In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati.

Trento, 20 marzo 2024

Il Funzionario Preposto

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente